



Ministero della Pubblica Istruzione

***REGOLAMENTO
DELL'I.P.S.S.C.T.***

"L. Einaudi"

Via E.Morri, 8 - 47811 Viserba di RIMINI (RN)

Anno Scolastico 2011/2012

Titolo I: Principi generali

Art. 1 - Finalità educative

La scuola, come comunità educativa di lavoro, si propone di promuovere la preparazione culturale e professionale e lo sviluppo della personalità umana in ogni suo aspetto (intellettivo, cognitivo, affettivo, creativo, morale, sociale...). Il presente regolamento si applica nel rispetto delle disposizioni di legge, del D.P.R.31/5/74 ed in piena attuazione del D.P.R. 249 del 24/6/1998 "Statuto degli studenti".

Art. 2 - Democrazia nella scuola

- 1. Tutte le componenti godono, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente regolamento, di libertà di pensiero, di riunione, di espressione.*
- 2. Non è consentita a nessun livello, in conformità al dettato costituzionale, la diffusione di idee e l'organizzazione di gruppi che pongono la violenza e l'intolleranza come fine e come metodo della loro attività.*
- 3. E' compito prioritario della scuola favorire ogni forma di educazione al confronto critico, al dialogo democratico, alla collaborazione e partecipazione, al rispetto di persone e cose.*

Art. 3 - Laicità e pluralismo

- 1. La scuola, in quanto istituzione pubblica, non ha un proprio credo da proporre, nè una ideologia da privilegiare; non entra nel merito delle posizioni personali riguardo alle scelte politiche, religiose e sindacali, ma ne riconosce legittima e feconda la diversità e la pluralità e ritiene che solo dal loro libero incontro e confronto ci si possa educare ad una concezione della cultura di tipo critico e non dogmatico e settario.*
- 2. I valori di cui la scuola si fa portatrice sono quelli sanciti dalla Costituzione repubblicana.*

TITOLO II: Organi Collegiali

Art. 4 - Disposizioni generali

- 1. Gli organi collegiali favoriscono la partecipazione alla gestione della scuola da parte di tutte le sue componenti. Tutti gli operatori scolastici (Dirigente Scolastico, docenti e non docenti), agevolano il conseguimento di tale obiettivo, ponendo in essere gli strumenti ritenuti più opportuni. In particolare, i docenti forniranno agli studenti (soprattutto delle classi prime) le necessarie informazioni tecnico-giuridiche su tali organi e valorizzeranno e stimoleranno coloro che dedicano ad essi il loro impegno e la loro attività.*
- 2. Salvo casi eccezionali di necessità e urgenza (la cui valutazione è demandata al Dirigente Scolastico) e quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme di legge, la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso (normalmente non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione).*
- 3. La richiesta ovvero l'avviso di convocazione, contenente la data, l'orario e l'O.d.G., deve essere inoltrata con congruo anticipo da chi di competenza (come specificato negli articoli che seguono) al Dirigente Scolastico.*
- 4. Il Dirigente Scolastico convoca ovvero autorizza la riunione; la mancata convocazione o autorizzazione deve essere motivata in base a norme di legge, regolamenti, circolari che devono essere esibite ai richiedenti.*
- 5. Allo scopo di favorire la massima partecipazione, tutte le riunioni devono essere adeguatamente pubblicizzate con ogni mezzo ritenuto idoneo.*
- 6. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale da conservare presso gli uffici di segreteria o di presidenza.*
- 7. Gli studenti e i loro genitori dovranno prendere visione del Regolamento d'Istituto e firmarlo; per gli studenti maggiorenni la firma equivarrà ad accettazione del Regolamento stesso, per gli studenti minorenni occorrerà la firma dei genitori.*

Art. 5 - Consiglio di classe.

- 1. Il consiglio di classe è l'organo di base in cui, fatte salve le competenze degli organi collegiali, si realizza la partecipazione ed il coordinamento di tutte le componenti in ordine:*
 - a) all'individuazione degli obiettivi pedagogico, didattici;*
 - b) alla programmazione dell'attività didattica ed alla sua verifica periodica;*
 - c) alla precisazione dei metodi e criteri di valutazione periodica e finale degli studenti;*
 - d) ad iniziative di sperimentazione e di coordinamento interdisciplinare;*
 - e) alla programmazione delle attività parascolastiche;*
 - f) all'esame, in generale, di tutti i problemi di interesse collettivo.*
- 2. I c.d.c. sono composti dai componenti di diritto e comunque aperti a tutti i genitori e alunni della classe.*
- 3. Sono convocati e presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Sono previste convocazioni ordinarie e straordinarie la cui frequenza, per le prime, è stabilita dal collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico e, per le seconde, su iniziativa del Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi membri di diritto o di una componente nella sua totalità. La convocazione, con O.d.G., deve sempre essere estesa a tutti gli studenti, insegnanti e genitori della classe.*
- 4. Al fine di consentire una migliore preparazione dei lavori (e quindi una attiva partecipazione), potrà essere preventivamente distribuito alle classi ogni documento utile alla discussione (progetti di lavoro interdisciplinare, proposte di visite e viaggi di istruzione, ecc...)*

5. *Allo scopo di estendere ed agevolare il dialogo ed il confronto critico, lo svolgimento del c.d.c. viene strutturato su due momenti successivi:*
 - a) *il primo prevede l'incontro dei docenti e consente contemporaneamente la riunione separata di genitori e studenti;*
 - b) *il secondo prevede il confronto e la trattazione collegiale degli argomenti O.d.G. nonché l'incontro individuale fra genitori e docenti.*
6. *Durante i c.d.c. i docenti sono tenuti a:*
 - a) *Illustrare ai genitori la programmazione;*
 - b) *Relazionare sul programma svolto, sul rendimento della classe e su tutti i problemi incontrati nello svolgimento del lavoro didattico ed educativo;*
 - c) *Specificare i metodi didattici ed i criteri di valutazione utilizzati.*

Art. 6 - Comitato dei genitori

1. *Il comitato dei genitori ha il compito di recepire le istanze e le proposte dei genitori, di favorire i rapporti fra questi ultimi, le altre componenti ed il C.di I. e di preparare le riunioni dei c.d.c.*
2. *E' composto dai rappresentanti dei genitori eletti da ogni classe e dai genitori eletti nel C.di I.; è aperto a tutti gli altri genitori.*
3. *E' convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto (che lo presiede) o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.*
4. *L'autorizzazione alla riunione viene inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno 10 giorni (lavorativi) di anticipo. Il Dirigente Scolastico dà risposta con almeno 5 giorni (lavorativi) di anticipo sulla data fissata per la riunione.*
5. *In via straordinaria il comitato dei genitori può essere convocato dal Dirigente Scolastico ovvero da 1/3 dei membri del Consiglio di Istituto.*
6. *Informazioni: nel quadro della collaborazione tra le componenti scolastiche, i genitori devono essere informati sulla programmazione didattica, sui principi dei criteri di valutazione, sulla scelta dei libri di testo e del materiale didattico.*

Art. 7 - Comitato studentesco

1. *Il comitato studentesco rappresenta la totalità degli studenti.*
2. *E' composto dai rappresentanti degli studenti eletti da ogni classe e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto.*
3. *Elegge nel suo seno un presidente ed un segretario.*
4. *Possono partecipare alle riunioni (previa autorizzazione del Comitato stesso) tutte le componenti della scuola di cui si ritiene necessaria la presenza.*
5. *E' convocata a maggioranza dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, dal Presidente o da almeno 1/3 dei loro rappresentanti.*
6. *Deve essere convocato (salvo casi eccezionali) con almeno tre giorni di preavviso e con un preciso O.d.G. adeguatamente pubblicizzato per consentire ai rappresentanti di raccogliere le posizioni espresse dalla classe.*
7. *Le ore utilizzate dal Comitato al mattino riducono il monte ore disponibile per le assemblee d'Istituto.*

8. *Durante la riunione del Comitato studentesco gli insegnanti sono tenuti a non procedere nello svolgimento dei programmi per non penalizzare gli studenti partecipanti.*
9. *Il Comitato studentesco ha il compito di:*
 - a) *promuovere ed organizzare iniziative aventi particolare valore culturale ed educativo;*
 - b) *presentare proposte agli organi collegiali della scuola;*
 - c) *convocare l'assemblea degli studenti;*
 - d) *deliberare in merito alla partecipazione dell'Istituto a manifestazioni studentesche.*
10. *Il Comitato studentesco, deve essere informato e consultato su decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, in particolare sulla didattica, scelta dei libri di testo e materiale didattico.*

Art. 8 - Assemblee dei genitori

1. *Sono regolate dall'art. 45 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416.*
2. *La prima convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio di Istituto, quelle successive dal Presidente o dal Vice-Presidente eletti dall'assemblea.*

Art. 9 - Assemblee degli studenti

1. *Sono regolate dagli artt. 43 e 44 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416 e D.P.R. 249 del 24/06/1998 (Statuto studenti)..*
2. *Tutti i docenti liberi da impegni scolastici sono invitati a partecipare all'assemblea ed a prestare la loro fattiva collaborazione per il suo ordinato svolgimento.*
3. *Per quanto riguarda l'assemblea di classe si precisa che la richiesta, presentata dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico, almeno due giorni prima, deve contenere l'o.d.g. e la data di svolgimento e deve essere controfirmata dai docenti con i quali ci si è preventivamente accordati per individuare quali sono le ore ad essa destinate.*
4. *Durante l'assemblea di classe il docente in orario, qualora l'argomento dell'o.d.g. riguardi persone e/o fatti riservati, su richiesta degli studenti che assicurino un corretto ed ordinato svolgimento della seduta, può non essere presente.*

Art. 10 - Assemblee d'Istituto

E' costituita da tutti gli studenti della scuola, iscritti a frequentare nell'anno in corso. L'assemblea d'istituto è convocata dal Comitato studentesco o dal 10% degli studenti dell'istituto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico cui deve pervenire la richiesta scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell'o.d.g., almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione. Nel caso che la programmazione dell'assemblea preveda l'intervento di esperti esterni alla scuola, nella richiesta deve essere indicato il nome di chi partecipa.

Gli studenti saranno informati dell'avvenuta convocazione mediante circolare del Dirigente scolastico. E' consentita n. 1 (uno) assemblea d'istituto al mese (esclusi il mese iniziale e finale dell'a.s) della durata dell'intera giornata di lezione; non è possibile frazionare la durata di un'assemblea mensile in più giorni dello stesso mese.

L'assemblea d'istituto non potrà essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana.

L'assemblea plenaria dell'IPSSCT "Einaudi" avverrà in luogo da concordare con il Dirigente scolastico.

L'assemblea si dà un regolamento ai sensi dell'art. 14 del D.Leg. n. 297/94.

L'assemblea elegge un presidente, che si fa garante del regolare svolgimento della stessa, ed un segretario con il compito di registrare gli interventi.

Il Dirigente scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità

di ordinato svolgimento dell'assemblea. Le lezioni inizieranno regolarmente ed a seconda delle modalità dell'assemblea, gli studenti vi si recheranno coi propri mezzi, previa autorizzazione scritta dei genitori. La partecipazione all'assemblea è motivo di crescita educativa.

In relazione al numero degli studenti, alla disponibilità dei locali ed agli obiettivi prefissati, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele; nell'arco dell'anno possono convocarsi solo quattro assemblee che prevedano l'intervento di esperti esterni; la richiesta di convocazione, in questo caso, deve riportare i nomi degli esperti invitati e i temi d'intervento; la partecipazione degli esperti deve essere sottoposta all'approvazione del C. di I.

Art. 11 - Accesso ed uso dei locali e delle attrezzature scolastiche

- 1. La scuola garantirà a tutte le sue componenti (docenti, non docenti, studenti e genitori) la possibilità di utilizzare, per attività inerenti alla loro funzione, gli spazi e le strutture presenti nell'Istituto. Ciò nel rispetto dei criteri formulati dal Consiglio di Istituto circa l'utilizzo del personale, la sicurezza, l'igiene e il rispetto delle cose.*
- 2. L'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche è consentito ad Enti e Associazioni non aventi scopo di lucro. Sarà deliberato dal Consiglio di Istituto e sarà consentito compatibilmente con l'attività della scuola e d'intesa con l'Amministrazione Provinciale.*
- 3. Al pomeriggio la scuola può rimanere aperta per le attività proposte da studenti e insegnanti come ai punti 1. e 2.*

TITOLO III: Vita della Scuola

Art. 12 - Ingressi e ritardi

Poiché l'osservanza degli orari significa:

- dimostrare rispetto nei confronti delle norme e degli altri;
- testimoniare serietà e senso di responsabilità;
- consentire un corretto svolgimento dell'attività scolastica

Tutti devono sentirsi moralmente e giuridicamente impegnati al loro rispetto puntuale e scrupoloso.

Tenuto conto che:

- l'intervento nei confronti del ritardatario non deve essere solo di tipo repressivo o permissivo, ma soprattutto educativo;
- che tale intervento, per essere efficace, deve essere effettuato dal docente ed in sede pubblica (in classe)

si stabilisce che:

1. Gli studenti entrano a scuola alle ore 07,55 per essere in aula entro le ore 08,00 (ora di inizio delle lezioni).
2. Gli studenti che arrivano in lieve ritardo, dopo le ore 08,00 ma entro le ore 08,10, si presentano direttamente in classe e saranno ammessi a discrezione dell'insegnante. Nei casi di ingressi sistematicamente in lieve ritardo senza valide motivazioni, Il Dirigente Scolastico si riserva di segnalare il fatto alle famiglie e di assumere provvedimenti disciplinari. I docenti sono tenuti ad annotare i ritardi sul Registro di Classe e segnalare al Dirigente le situazioni che richiedono un intervento.
3. Gli studenti che arrivano in ritardo, dopo le ore 08,10, potranno entrare in classe, di norma, solo all'inizio della seconda ora, giustificando come sotto precisato:
 - a. **Verranno tollerati quattro ritardi a quadrimestre**; in caso di ulteriori ritardi, soprattutto se con motivazioni poco consistenti e/o non puntualmente giustificati, il Consiglio di classe, valutate le singole situazioni, potrà adottare provvedimenti disciplinari come la sospensione dalle lezioni o un basso voto di condotta, per scorretto comportamento.
 - b. **Non si terrà conto dei seguenti ritardi occasionali** :
 - causati da visite mediche e analisi cliniche (documentate),
 - causati da ritardi occasionali del "tram" (solo se adeguatamente documentabili),
 - giustificati direttamente dal genitore che accompagna lo studente,In tali casi gli alunni potranno entrare in classe dopo aver esibito la certificazione giustificativa del ritardo ed aver ottenuto il permesso d'ingresso dal Preside, di norma anche entro la prima ora.

GIUSTIFICAZIONE DEI PRIMI QUATTRO RITARDI

Alunni con giustificazione scritta dei genitori sul "libretto assenze"

1. Il ritardo viene registrato dal Preside.
2. Il Preside vista il ritardo sul libretto assenze.
3. L'alunno entra in classe presentando al docente il permesso d'ingresso, vistato dal Preside, sul libretto assenze.

Alunni senza giustificazione scritta dei genitori sul "libretto assenze"

1. Il ritardo viene registrato dal Preside.
2. Il Preside autorizza, su apposito stampato, l'ingresso dell'alunno in classe.
3. L'alunno entra in classe, fornito di autorizzazione del Preside; il docente annota sul registro di classe l'ingresso in ritardo e la richiesta di giustificazione da portare obbligatoriamente il giorno successivo. **Si precisa che, il giorno successivo, in mancanza di giustificazione scritta del genitore sul libretto assenze, l'alunno non sarà ammesso in classe e resterà a scuola in sala lettura.**

GIUSTIFICAZIONE DEL QUINTO RITARDO

1. il quinto ritardo dovrà essere giustificato personalmente dal genitore mediante un colloquio con il preside

2. Le modalità di giustificazione sopra descritte si ripeteranno ogni quattro ritardi.
3. Non saranno ammessi in classe gli studenti che non giustifichino con le modalità previste dal presente regolamento: **gli studenti non in regola con le giustificazioni di ritardo dovranno restare a scuola in sala lettura.**
4. Eventuali particolari situazioni, comprese le giustificazioni telefoniche dei genitori **seriamente impossibilitati a giustificare di persona il 5° ritardo**, saranno valutate caso per caso del Preside.

Nel quadro della corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia e per una migliore qualità del lavoro scolastico, si chiede ai genitori la massima collaborazione nella limitazione dei ritardi e nella loro puntuale e scrupolosa giustificazione.

Art. 13 - Permanenza

Agli studenti è richiesto che:

1. *durante le ore di lezione da ciascuna aula possa uscire , in caso di effettiva necessità , un solo alunno il cui rientro è condizione necessaria ed imprescindibile per un'eventuale successiva uscita di altro alunno. Potranno essere concesse deroghe a tale prassi , esclusivamente in casi di particolari esigenze , che presentino il carattere dell'urgenza . L'assenza temporanea , con riguardo a normali stati di necessità , deve comunque avere durata limitata , sia nel reciproco rispetto tra alunni sia nel rispetto dell'assolvimento del dovere scolastico .*
2. *durante il cambio degli insegnanti (che dovrà avvenire con la necessaria rapidità) gli studenti non devono disturbare le lezioni in corso e non devono uscire nei corridoi;*
3. *durante l'intervallo venga assicurato un comportamento corretto e dignitoso. Il Dirigente scolastico potrà disporre eventuali presenze nei piani nel caso di esigenze particolari.*
4. *E' , in qualunque momento, vietato agli studenti uscire dall'edificio scolastico senza l'apposita autorizzazione di cui all'articolo seguente.*
5. *E' fatto assoluto divieto, in ottemperanza dell'apposita norma di legge, di fumare in qualsivoglia locale della scuola.*

Al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale ausiliario ed al senso di responsabilità degli studenti è affidato il rispetto di queste norme.

Art. 14 - Uscite anticipate

L'uscita anticipata degli studenti è autorizzata esclusivamente dal Dirigente scolastico e dai suoi delegati.

I singoli alunni potranno uscire prima della fine delle lezioni (e in ogni caso non prima che sia conclusa la quarta ora) solo tramite richiesta scritta (per i minorenni firmata dai genitori), presentata il giorno precedente e chiaramente motivata e documentata; inoltre per gli alunni minorenni, dovrà presentarsi sempre un genitore o altro parente conosciuto e munito di delega.

In caso di necessità (indisposizione o altro), la dirigenza scolastica prenderà contatto con la famiglia. Se i genitori non sono reperibili, lo studente sarà tenuto a scuola fino al termine delle lezioni, salvo casi di provata drammaticità e urgenza da valutarsi singolarmente.

Le uscite anticipate dell'intera classe (per mancanza dell'insegnante) potranno essere autorizzate solo se la famiglia è stata preventivamente informata (con comunicazione scritta tramite gli studenti); la comunicazione scritta va ritirata dall'insegnante della I^ ora e annotata sul registro di classe, altrimenti lo studente, privo di autorizzazione, rimarrà a scuola fino al termine delle lezioni.

Per gli alunni maggiorenni l'uscita anticipata è possibile solo con liberatoria firmata da un genitore e segue le disposizioni sopra elencate.

Ogni qualvolta l'alunno maggiorenne anticipa l'uscita la famiglia verrà informata.

Art. 14 bis – Norme di comportamento

- 1. gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale e dei compagni; è da considerarsi irrispettoso anche utilizzare un abbigliamento inadeguato, che riporti scritte o disegni offensivi o/e che mostri in modo ostentato biancheria e/o lasci scoperte parti intime, ledendo in tal modo la dignità dell'Istituzione Scolastica, luogo educativo in cui le libertà dei singoli devono trovare un limite nella libertà degli altri.*
- 2. saranno severamente puniti tutti gli atti di violenza e/o di lesione della dignità personale che dovessero verificarsi sia all'interno della scuola che fuori, con segnalazione alle autorità competenti per le infrazioni più gravi;*
- 3. per gli alunni vige l'obbligo di portare a scuola "solo l'occorrente" pertanto è fatto assoluto divieto di portare quanto può pregiudicare la sicurezza e causare disturbo ad un positivo clima di apprendimento.*

Le inadempienze di cui sopra e quelle di cui agli art. 12, 13 e 14 sono considerate violazioni del contratto formativo pertanto saranno prese in considerazione dal consiglio di classe che potrà non far partecipare lo studente a particolare attività organizzate dalla scuola anche in orario extra-scolastico, (uscite, viaggi di istruzione, attività sportive, ecc....).

Inoltre nel rispetto della normativa vigente, in sede di scrutinio finale il comportamento sarà tenuto nella dovuta considerazione.

Art. 15 - Assenze degli studenti

Premesso che il libretto delle giustificazioni ha valore soprattutto cognitivo (la scuola sa che la famiglia è a conoscenza dell'assenza o ritardo) ed informativo (comunicazione fra scuola e famiglia), si precisa che tutte le assenze di durata inferiore o uguale a 6 giorni devono essere giustificate dall'insegnante della prima ora. Dopo 6 giorni consecutivi di assenza, la giustificazione deve essere corredata da apposito certificato medico, in assenza del quale il docente deve inviare l'alunno dal Dirigente scolastico per gli opportuni provvedimenti. In caso di assenza per motivi di famiglia, non è necessario il certificato medico, purché l'assenza stessa sia stata preavvisata per iscritto ed autorizzata.

Per il libretto si fa riferimento alla segreteria. Il libretto vale per più anni; viene consegnato gratuitamente ai genitori ed agli alunni maggiorenni. In caso di smarrimento o deterioramento, un nuovo esemplare potrà essere ritirato con le stesse modalità, previo versamento di Euro 2,00 sul c.c.p. della Scuola

In mancanza della giustificazione entro il giorno successivo, l'insegnante della prima ora è tenuto a segnalare il fatto sul registro di classe. La reiterata mancanza sarà segnalata al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori; la scuola darà comunicazione alla famiglia. Dopo 5 giorni di assenza e/o ritardo, anche non consecutivi avvenuti nel mese, la scuola dovrà darne comunicazione scritta alla famiglia accertandosi che la comunicazione venga ricevuta.

Art. 16 - Scioperi e assemblee sindacali dei docenti

Nelle giornate in cui sono indetti scioperi o assemblee sindacali del personale docente gli studenti sono tenuti alla frequenza. Compatibilmente con le modalità dello sciopero, sarà cura della dirigenza informare tempestivamente le classi dei mutamenti di orario delle lezioni o, in caso di mancanza pressoché totale degli insegnanti, autorizzarle ad uscire dalla scuola, essendo stata preventivamente avvisata la famiglia, tramite gli studenti, con comunicazione scritta.

La scuola è sempre tenuta ad informare le famiglie, tramite gli studenti, degli scioperi preannunciati.

Art. 17 - Manifestazioni studentesche

La partecipazione degli alunni a manifestazioni studentesche e la conseguente astensione dalle lezioni è considerata un

diritto a condizione che contribuisca a:

1. *rendere gli studenti consapevoli su problemi di elevato interesse collettivo e di particolare valore morale e civile;*
2. *consentire loro di esprimere pubblicamente le posizioni ideali maturate. Per il conseguimento di tali obiettivi si ritiene indispensabile la presenza dei seguenti requisiti:*
 - a) *l'adesione alla manifestazione deve essere discussa dal Comitato Studentesco previa adeguata preparazione e riflessione all'interno della classe;*
 - b) *la manifestazione deve garantire un adeguato livello di organizzazione e partecipazione;*
 - c) *gli esiti della discussione del Comitato Studentesco devono essere portati a conoscenza dei genitori, con comunicazione scritta, e dei docenti con congruo anticipo.*

La presenza di tutti i suddetti requisiti consente di ritenere giustificata l'astensione dalle lezioni.

Qualora la manifestazione abbia presentato gravi carenze organizzative e di partecipazione, il fatto dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto che potrà prendere i provvedimenti più opportuni.

Allo scopo di individuare le assenze per i motivi estranei alla manifestazione (e quindi da giustificare) gli studenti sono tenuti ad entrare in classe per effettuare l'appello.

Resta inteso che gli studenti che non intendono aderire possono rimanere in classe.

Quando la manifestazione consente lo svolgimento di almeno due ultime ore di lezione, gli studenti sono tenuti a rientrare in classe.

Art. 18 - Personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario

Il personale A.T.A. svolge le mansioni previste dalla legge ed è organizzato dal Responsabile Amministrativo, sentita il Dirigente scolastico e sulla base dei criteri generali fissati dal C.di I.

Compito del C. di I. e del Dirigente scolastico è quello di valorizzare le funzioni di integrazione, da parte del personale A.T.A., dell'attività educativa svolta dai docenti, soprattutto nella vigilanza all'entrata e all'uscita degli alunni e negli intervalli delle lezioni, nella puntuale comunicazione al Dirigente scolastico di tutte le anomalie rilevate nella quotidiana vita della scuola, nel discernimento delle priorità e delle scadenze dell'attività organizzativa e amministrativa.

L'orario di lavoro fissato per legge è svolto di regola in coincidenza con quello delle lezioni, mentre alle necessità pomeridiane si provvede con la turnazione, la flessibilità, i recuperi e, quando occorra, con lo straordinario di tutto il personale, secondo criteri di equità.

Art. 19 - Ora alternativa alla religione

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione possono entrare alla 2° ora se questa è collocata nella prima ora dell'orario giornaliero e possono uscire al termine della 5° ora se invece è l'ultima ora di lezione.

Nel caso in cui l'ora sia intermedia tra la prima e l'ultima, gli studenti potranno svolgere l'ora alternativa dedicandosi allo studio ed alla lettura presso la biblioteca scolastica.

Se perverranno proposte di attività alternative da parte di studenti o insegnanti queste verranno prese in considerazione per essere attivate.

TITOLO IV: Visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 20 - Visite guidate

1. *Con tale denominazione si intendono quelle visite che le classi effettuano nell'arco dell'orario scolastico di una giornata per motivi attinenti ad argomenti adeguatamente trattati in classe.*
2. *Queste visite possono essere svolte solo se preventivamente deliberate dal Consiglio di Classe; se la visita interessa solo l'ora dell'insegnante che la effettua, la relativa autorizzazione è assegnata al Dirigente scolastico anche senza preventiva deliberazione del Consiglio di Classe.*
3. *Le visite guidate devono sempre essere autorizzate dalla famiglia.*
4. *Nei casi riduzione dell'ora di lezione a 50', le visite guidate e ogni altra attività educativa, didattica o di approfondimento effettuate al di fuori dell'orario di lezione, concorrono al recupero delle frazioni orarie.*

Art. 21 - Viaggi di istruzione

1. *Finalità prevalente dei viaggi di istruzione è quella di consentire agli studenti esperienze culturalmente e socialmente significative.*
2. *I requisiti necessari per l'effettuazione di tali viaggi (tenuto conto delle finalità suddette) sono i seguenti:*
 - a) *la partecipazione di un numero di studenti non inferiore ai 2/3 dei componenti della classe;*
 - b) *una spesa non troppo elevata o comunque tale da pregiudicare la partecipazione;*
 - c) *un tempo per il trasferimento (andata e ritorno) non superiore a quello della permanenza;*
 - d) *la partecipazione di due docenti accompagnatori se la classe è in viaggio da sola, altrimenti 1 insegnante per 15 alunni;*
 - e) *l'approvazione del Consiglio di classe;*
 - f) *la presentazione della domanda al Consiglio di Istituto (per l'approvazione definitiva) entro una data annualmente prefissata dal Consiglio stesso;*
 - g) *l'autorizzazione scritta dei genitori.*
3. *La domanda deve contenere:*
 - a) *un progetto didattico dettagliatamente specificato;*
 - b) *la data, la località, l'orario di partenza e d'arrivo;*
 - c) *il mezzo di trasporto utilizzato;*
 - d) *l'ammontare della spesa individuale;*
 - e) *la firma dei docenti accompagnatori.*
4. *E' possibile effettuare abbinamenti preferibilmente nell'ambito di classi parallele.*
5. *L'aspetto organizzativo del viaggio è di competenza dell'apposita commissione.*
6. *Al termine del viaggio, gli insegnanti accompagnatori presenteranno al consiglio di classe una breve relazione. Se la relazione evidenzia un comportamento negativo per la generalità della classe, ad essa viene preclusa la possibilità di effettuare viaggi per l'anno successivo.*
7. *I viaggi d'istruzione, di norma, durano un giorno per le classi I e II e fino a 3 giorni per le classi III. Se i viaggi d'istruzione prevedono visite naturalistiche o convivenze, anche per le classi I e II la durata potrà essere fino a tre giorni. Per le classi IV e V, la durata è fino a quattro giorni, in Italia, e fino a sei giorni nei paesi europei.*
8. *E' possibile organizzare, limitatamente per le classi IV, un settimana bianca, in alternativa al viaggio di istruzione di cui sopra. Di norma la partenza sarà prevista alla domenica, il rientro il sabato successivo.*
9. *Il programma di massima, gli obiettivi, le mete, il versamento delle quote, le indicazioni dei docenti accompagnatori, la raccolta delle autorizzazioni, sono gestiti dal Consiglio di classe (di norma il Coordinatore).*

10. *Le informazioni preliminari, le richieste alle agenzie, l'abbinamento fra le classi, la definizione del giorno, sono gestite dalla Commissione Viaggi di Istruzione.*
11. *L'invio dei preventivi e i pagamenti, sono gestiti dalla Segreteria.*

Art. 22 - Convivenze

Le convivenze sono caratterizzate da:

- necessità di soddisfare esigenze di socializzazione ed integrazione della classe;*
- organizzazione autonoma;*
- attività prevalentemente orientata alla comunicazione ed interazione personale;*
- effettuazione in località rapidamente raggiungibili ed aventi particolare significato naturalistico-ambientali*

La convivenza può essere effettuata solo se prevede la partecipazione dei 4/5 della classe e non può avere durata superiore a 2 giorni scolastici più 1 festivo.

La proposta di convivenza, debitamente illustrata come richiesto per i viaggi di istruzione, viene autorizzata dal Dirigente scolastico previa deliberazione del Consiglio di classe e del Consiglio d'istituto.

Art. 22 bis - Studio-lavoro

Le classi che per motivi didattici progettano dei percorsi di studio-lavoro fuori sede, anche in località dell'Unione Europea, saranno autorizzate previa valutazione della richiesta deliberata dal Consiglio di Classe.

TITOLO V: Regolamento disciplinare

Art. 1 - Comunità scolastica

- 1. La scuola è luogo di educazione e di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica e razionale e delle competenze professionali.*
- 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.*
- 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.*
- 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.*

Art. 2 - Diritti degli studenti

- 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.*
- 2. Docenti, famiglie e studenti, riconoscono, seppure con pari dignità, la diversità dei ruoli, per assicurare alla scuola lo sviluppo del progetto educativo di formazione della personalità dell'adolescente.*
- 3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.*
- 4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.*
- 5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*
- 6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.*
- 7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:*
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;*
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;*
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;*
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;*
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;*
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.*

Art. 3 - Doveri degli studenti

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*

3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.*
4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.*
5. *Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

Art.4 - Mancanze disciplinari

1. *I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 3 e al Patto di corresponsabilità configurano come mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:*

- a) *Ritardi (senza valida giustificazione);*
- b) *assenze (senza valida giustificazione);*
- c) *mancanza del materiale didattico occorrente;*
- d) *non rispetto delle consegne a casa;*
- e) *non rispetto delle consegne a scuola;*
- f) *disturbo delle attività didattiche;*
- g) *tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi e/o fuori dallo zaino;*
- h) *linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri (è da considerarsi irrispettoso anche utilizzare un abbigliamento inadeguato, che riporti scritte o disegni offensivi o/e che mostri in modo ostentato biancheria e/o lasci scoperte parti intime, ledendo in tal modo la dignità dell'Istituzione Scolastica*
- i) *sporcare l'ambiente scolastico;*
- l) *danneggiare materiali, arredi e strutture;*
- m) *violenze psicologiche verso gli altri;*
- n) *violenze fisiche verso gli altri;*
- o) *reati e compromissione dell'incolumità delle persone.*

2. *In caso di mancanze disciplinari degli studenti, gli organi di cui all'art. 6 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 5.*

Art.5 - Sanzioni

- a) *richiamo verbale;*
- b) *consegna da svolgere in classe;*
- c) *consegna da svolgere a casa;*
- d) *ammonizione scritta sul diario, da far firmare ai genitori;*
- e) *ammonizione scritta sul registro di classe;*
- f) *sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia;*
- g) *esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages ecc.);*
- h) *allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;*
- i) *allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;*
- j) *allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.*
- k) *Per le mancanze di cui all'art. 4 lett. i) ed l) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione*

Art. 6 - Organi competenti ad infliggere la sanzione

1. *Il singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 dalla lett. a) alla lett. f).*
2. *Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett.k).*
3. *Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5, lett. g) e h).*
4. *Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. i) e j).*

Art. 7 - Procedimento disciplinare

1. *Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.*
2. *Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.*
3. *Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.*
4. *Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.*
5. *In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.*

Art. 8 - Organo di Garanzia e impugnazioni

1. *Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.*
2. *L'Organo di garanzia dura in carica tre anni e ne fanno parte:*
 - *Il Dirigente scolastico (in caso di sua assenza svolge le sue funzioni il vicepresidente)*
 - *un insegnante designato dal Collegio dei Docenti*
 - *un genitore designato dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto*
 - *uno studente designato dalla componente studenti del consiglio d'Istituto*
 - *un unità di personale ATA, designata dall'assemblea del personale ATA.*
3. *L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.*
4. *Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.*



REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA (DPR 249/07 art.5)

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso l'IPCSST "Einaudi di Rimini, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.).
 2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
 3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - Dirigente scolastico (in caso di sua assenza svolge le sue funzioni il vicepresidente)
 - un insegnante designato dal Collegio dei Docenti
 - un genitore designato dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto
 - uno studente designato dalla componente studenti del consiglio d'Istituto
 - un unità di personale ATA, designata dall'assemblea del personale ATA.
2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori, agli insegnanti e al personale ATA, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
3. l' O.G è presieduto dal Dirigente scolastico.
4. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza.
5. I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa sezione o corso del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio o compagno.
6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. L'organo è validamente costituito con la presenza del numero legale (maggioranza semplice), anche con l'assenza di una di una o più componenti (genitori, studenti, insegnanti, ATA)
5. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
6. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
7. L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgono sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
3. L'O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
4. L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, da parte degli insegnanti dello Sportello di Ascolto e Dialogo, ovvero da parte di studenti.
5. L'O.G. si riunisce di norma all'inizio dell'anno scolastico, al termine del primo quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico ed è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato), che è comunque tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni volta pervenga una segnalazione.
6. Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 7 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Le loro testimonianze sono rese a verbale.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, e può offrire allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
10. La deliberazione dell'O.G. viene notificata all'interessato dal Dirigente Scolastico che provvederà anche ad informare della sanzione il Coordinatore del Consiglio di classe.
11. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno.

Composizione organo di Garanzia Anno scolastico 2011/12

Presidente	D.S. Tommassoni Ivano
Docente	Prof. Conti Lucio (vicepresidente)
Docente supp.	Prof. Martoni
Genitore	Colavolpe Eleonora
Genitore supp.	Bertozzi Davide
Studente	Lamidi Belinda
Studente supp.	Taddei Mattia
ATA	Lucchi Maurizio
ATA supp.	Poggioli Lidia



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

Via Morri, 8 - 47811 **VISERBA DI RIMINI** - Tel. 0541/736168-736294-736295 - Fax 0541/735762

Sito Internet: www.einaudirimini.it - E-mail: dirigenza@einaudirimini.it

Distretto scolastico n. 46

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(D.P.R. 21 novembre 2007, n.235)

Il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235 e stilato dall'Istituto "EINAUDI", vuole definire in maniera sintetica e condivisa, l'impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.

La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R.

21 novembre 2007 n. 235 e D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249), del Regolamento d'Istituto e del POF, affissi all'albo e consegnati all'atto dell'iscrizione, nonché di tutte le circolari interne d'Istituto disponibili all'albo e visibili sul sito Web della scuola.

Questi documenti sono discussi e analizzati nei primi giorni di scuola durante le attività di accoglienza e sono sempre disponibili per la consultazione.

La famiglia, considerata la sua responsabilità educativa, si impegna a partecipare attivamente a tutti i momenti di formazione e informazione individuali e collegiali che la Scuola organizza e a seguire in modo costruttivo i propri figli nel percorso di studio, controllando assenze, ritardi, esecuzione dei compiti, il libretto assenze/ritardi, il diario personale sul quale vengono annotate le comunicazioni scuola-famiglia e i vari documenti inviati al domicilio per conoscenza o richiesta di autorizzazione.

Lo studente si impegna a costruire il proprio percorso di istruzione e formazione rispettando le regole convenute, la propria persona e quella altrui, l'edificio e gli arredi della scuola e perseguendo attraverso lo studio gli obiettivi previsti, essendo a conoscenza che nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o cose la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007);

L'Istituto Einaudi basa la propria azione educativa sulla centralità dell'alunno che apprende, promuove la crescita e la formazione della persona e del cittadino attraverso percorsi di studio che garantiscono il rispetto della normativa vigente, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prevenzione del disagio e della dispersione; l'Istituto, assicura altresì lo svolgimento di attività di recupero, sostegno, consolidamento e arricchimento, anche in orario extracurricolare.

L'Istituto assicura l'applicazione del nuovo decreto sull'obbligo scolastico fino a 16 anni (D.M. n.139/2007) e lo svolgimento di tutte le attività didattico-educative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa, riconoscendo che la finalità dell'obbligo è rappresentata dall'acquisizione di quelle competenze chiave di cittadinanza che possono aiutare i giovani al pieno sviluppo della loro personalità attraverso la progressiva acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze di base e delle competenze indispensabili per imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare informazioni.

Il profilo sostanziale di questo Patto si basa, dunque, su un positivo e rinnovato dialogo tra tutti gli utenti del servizio scolastico per una responsabile crescita qualitativa tesa a prevenire insuccessi, devianze e conflitti.

I Genitori, lo studente/la studentessa e il Dirigente Scolastico unitamente al seguente patto sottoscrivono i seguenti documenti:

- 1. REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO "EINAUDI".**
- 2. STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE**
(Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235)
- 3. CIRCOLARI INTERNE LINEE GUIDA PER STUDENTI E GENITORI**

Firma dei genitori

Firma dello studente/studentessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Ing. Ivano Tommassoni)

.....
.....

.....

Studente/studentessa..... Classe..... Data.....